



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000 102/07

Roma, 23. 02, 2007

- Alle Federazioni Sportive Nazionali
- Alle Discipline Sportive Associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

Oggetto: Decreto – Legge 8 Febbraio 2007, n. 8, recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 32 dell'8 febbraio 2007 il Decreto Legge indicato in oggetto che consta di dodici articoli ed introduce, stante l'urgente e straordinaria necessità di interventi atti a contrastare gli episodi di violenza che si producono in occasione di competizioni calcistiche, misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi.

Il presente decreto, oltre ad aver introdotto, ex novo, alcune importanti previsioni, ha apportato delle sostanziali modifiche al decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, al decreto legge 17 agosto 2005, n. 162 (c.d. decreto Pisanu), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, nonché alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di determinare nuove misure e di rendere più severe, efficaci ed effettive, quelle già previste nell'attività di lotta e contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni calcistiche.

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sul predetto, recente intervento statale che interessa l'organizzazione sportiva e, segnatamente, quella calcistica.

In particolare, **l'articolo 1** prevede alcune specifiche misure volte a garantire la sicurezza degli impianti sportivi.

A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo in esame statuisce che, fino a quando non saranno realizzati gli interventi strutturali ed organizzativi richiesti al fine di consentire la concreta esecuzione di quanto disposto dall'art. 1 – quater del decreto – legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio devono svolgersi, negli stadi non a norma, a porte chiuse.

In altri termini, le partite di calcio si disputeranno a porte chiuse in tutti gli stadi la cui capienza è superiore alle diecimila unità fino a quando i titoli di accesso agli impianti medesimi non saranno numerati e gli impianti non saranno dotati di varchi muniti di metal detector (c.d. tornelli) presidiati da personale appositamente incaricato con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso, di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico, sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'impianto, nonché di mezzi di separazione tali da impedire ai sostenitori delle due squadre di invadere il campo o di venire in contatto tra loro.

Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, conformemente alle indicazioni all'uopo impartite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito ai sensi dell'articolo 1 – octies del suddetto decreto legge n. 28/03.

Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stadio risultasse almeno dotato degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 – quater del citato decreto n. 28/03 (vale a dire titoli di accesso numerati, varchi muniti di metal detector - c.d. tornelli -, mezzi di separazione per le opposte tifoserie), può essere consentito l'accesso dei soggetti che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che i medesimi non debbono risultare destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Il secondo comma dell'articolo 1 introduce il comma 7 bis, dopo il comma 7, nell'ambito dell'art. 1 – quater del decreto legge 28/03. La norma in argomento prevede espressamente il divieto, in capo alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio, di porre in vendita o di cedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi in cui tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa.

Inoltre, viene contestualmente interdetta la possibilità di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica, titoli di accesso in numero superiore a dieci.

L'eventuale violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste dal comma 5 dell'articolo 1 – quinques del citato decreto legge 28/03.

I suddetti divieti (di cui al ripetuto comma 7 bis dell'articolo 1 – quater del decreto 28/03), si applicano alle competizioni calcistiche programmate per i giorni successivi rispetto all'entrata in vigore del presente decreto. Ciò premesso, i titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

L'articolo 2 apporta delle modifiche agli articoli 6 e 6 – quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

In particolare, con l'intervento relativo al comma 1 dell'articolo 6 della legge 401/89, il divieto – che può essere disposto dal questore - di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è ora applicabile anche a coloro i quali commettono il reato di cui all'articolo 6 – ter della legge 401/89, così come novellato dall'art. 3 del presente decreto, nonché nei confronti di coloro i quali abbiano tenuto, sulla base di quanto risulta da elementi oggettivi, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero tale da porre in pericolo la pubblica sicurezza in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

Proprio quest'ultima parte della norma consente l'adozione, in via preventiva, del divieto di partecipare ad eventi sportivi, anche, eventualmente, nei confronti di un minorenni, dal momento che l'applicazione del divieto stesso è stata estesa a chiunque, in base ad elementi oggettivi, risulti aver partecipato ad episodi di violenza connessi ad una manifestazione sportiva.

Si rammenta, inoltre, che il divieto in parola può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione Europea per le manifestazioni sportive che si disputano in Italia.

Il suddetto divieto, per effetto della modifica concernente il comma quinto dell'articolo 6 della legge 401/89, non può avere una durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni. E' stato, dunque, introdotto anche un termine minimo di durata per il divieto de quo, mentre quello massimo resta invariato.

Con l'intervento di cui al comma sesto dell'articolo 6 della citata legge, si è avuto un inasprimento delle sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto medesimo. Infatti, l'eventuale contravventore è, ora, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (non più da tre a diciotto mesi) più la multa fino a 10.000 euro (prima la multa era alternativa alla reclusione e non superava i tre milioni di lire).

Le modifiche di cui all'articolo 6 della legge in parola hanno altresì interessato, da ultimo, il comma 7. Il nuovo comma 7 obbliga il giudice (prima si trattava di una sua scelta meramente discrezionale) a disporre, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, anche il divieto di accesso nei luoghi di cui al predetto comma 1 nonché l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni (prima da due mesi a due anni). Il giudice, inoltre, può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1 - bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

All'art. 6 - quater della legge 401/89 è stato, infine, aggiunto un nuovo, ulteriore comma, il comma 1 - bis. La disposizione de qua si riferisce agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (i c.d. "stewards"). In particolare, fermo restando il dovere per le società di attribuire tale incarico a soggetti in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la norma dispone che, qualora le società medesime non ottemperassero a tale obbligo, sono soggette all'irrogazione, da parte del prefetto della provincia in cui la società ha la propria sede legale, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra 20.000 e 100.000 euro.

Con l'**articolo 3** vengono apportate delle variazioni agli articoli 6 - bis e 6 - ter della legge 401/89. Quanto all'articolo 6 - bis, l'intervento ha riguardato la riscrittura del comma primo, con l'ampliamento della fattispecie di reato ivi prevista: infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Ciò premesso, risulta evidente che, per effetto di questa nuova previsione, integra gli estremi del reato in argomento non solo il lancio, ma anche l'utilizzo, tale da arrecare pericolo per le persone, di tutta una serie di oggetti. A tal riguardo è opportuno sottolineare come la precedente disposizione indicava, quali strumenti vietati, semplicemente corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici; ora l'elencazione in proposito risulta essere assai più dettagliata ed omnicomprensiva: la norma ricomprende, infatti, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.

Inoltre, ai fini dell'applicabilità della norma in argomento, tale condotta criminosa può concretarsi non solo e semplicemente nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ma anche nelle immediate adiacenze ai suddetti luoghi e nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive.

In questa maniera, dunque, viene esteso l'ambito logistico di operatività della presente legge, ma anche l'ambito cronologico.

Rilevante è, infine, l'inasprimento delle sanzioni previste per tale reato, essendo stata disposta la reclusione da uno a quattro anni (prima era prevista la reclusione da sei mesi a tre anni). Peraltro, la pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva, mentre è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

In ordine all'intervento di cui all'articolo 6 – ter della legge 401/89, si segnala che, anche relativamente all'ipotesi ivi contenuta, vi è stato un ampliamento della fattispecie di reato. La norma, infatti, così come novellata, punisce il possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, nonché di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.

L'elencazione, pertanto, degli oggetti di cui è interdetto il possesso è stata di gran lunga ampliata rispetto alla norma precedentemente in vigore, che includeva, semplicemente, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e altri strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile.

La condotta colpevole, poi, può realizzarsi anche nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e non più solo in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive.

Significativo anche l'inasprimento delle sanzioni all'uopo previste: non più l'arresto da tre a diciotto mesi e l'ammenda da 150 a 500 euro, bensì la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 500 a 2000 euro. Si considerano, infine, commessi nei suddetti luoghi i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.

L'articolo 4 apporta delle variazioni all'articolo 8 della legge 401/89.

Sulla base di tali modifiche l'arresto è, ora, consentito non solo nei casi di cui all'articolo 6 – bis, comma 1, e di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, ma anche nell'ipotesi, in precedenza analizzata, di cui all'articolo 6 – ter della legge 401/89, peraltro, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 della legge 401/89 e consistente nell'obbligo di comparire personalmente, una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive. L'arresto è, altresì, consentito nel

caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 della legge 401/89.

Molto importante è anche l'intervento che interessa l'articolo 8, comma 1 – ter, della citata legge in base al quale è stata modificata la cosiddetta "flagranza differita". E', ora, possibile considerare lo stato di flagranza e, dunque, procedere all'arresto del reo entro le quarantotto ore (non più trentasei ore) successive al verificarsi del fatto, sulla base di documentazione video fotografica (e solo di essa; è stato, infatti, eliminato ogni riferimento ad altri elementi oggettivi) dalla quale emerga con evidenza l'autore del fatto medesimo.

Inoltre, è disposta l'applicazione delle misure coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena ex art. 274 e 280 c.p.p., quando l'arresto sia stato eseguito a causa della violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge 401/89.

Infine, la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, salva la necessità di speciali indagini, è ora consentita anche per i reati indicati nell'articolo 6 - ter.

L'articolo 5 prevede un'integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti. Pertanto, chiunque entri negli impianti, al di fuori dei casi consentiti e di cui all'articolo 1 – quinquies, comma 7, del decreto legge 28/03, in violazione del rispettivo regolamento d'uso, o si trattienga quando invece dovrebbe allontanarsi, può subire, oltre alla sanzione all'uopo prevista, anche il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 401/89, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

L'articolo 6 concerne le cosiddette misure di prevenzione. Il primo comma dell'articolo in argomento inserisce, ex novo, l'art. 7 – ter nell'ambito della legge 401/89. Secondo tale disposizione le misure di prevenzione disposte dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti dei soggetti indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge 401/89.

In particolare, nei confronti di tali soggetti – dispone il secondo comma dell'articolo de quo - può essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale consistente nella confisca dei beni rientranti nella loro disponibilità e suscettibili di agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Con **l'articolo 7** vengono apportate delle modificazioni all'art. 339 del codice penale che disciplina la circostanza aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, vengono inasprite le pene all'uopo previste e viene stabilito che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 339 c.p. si applicano anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, ivi compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'articolo 8 statuisce importanti prescrizioni nei confronti delle società sportive, al fine di troncane quei rapporti perniciosi che possono prodursi tra le stesse e tifosi e/o gruppi di tifosi. Il comma primo dell'articolo in esame, infatti, vieta alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsivoglia natura, ivi compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 401/89 o di cui alla legge 1423/56, ovvero a soggetti che

siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. E', contestualmente, fatto obbligo alle società sportive di non corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

Onde agevolare l'attuazione della predetta norma, spetta al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definire, con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, da effettuarsi tramite la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al suddetto comma per i nominativi comunicati dalle società sportive.

Alle società che non dovessero osservare i suddetti divieti, il prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale commina la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 50.000 e 200.000 Euro.

Il comma quarto dell'articolo in esame consente, tuttavia, alle società sportive di stipulare contratti e convenzioni, in forma scritta, con associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, ed aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica del CIO. I suddetti contratti e convenzioni devono avere ad oggetto progetti di interesse comune volti alla realizzazione delle predette finalità statutarie.

L'articolo 9 stabilisce nuove prescrizioni in ordine alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Il comma primo del suddetto articolo, infatti, vieta espressamente alle società in argomento, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005 (c.d. Decreto Pisanu), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 401/1989, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Spetta al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, indicare, con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, da effettuarsi tramite la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al suddetto comma per i nominativi comunicati dalle società sportive.

Qualora le società non dovessero rispettare la suddetta prescrizione, il prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale commina la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 20.000 e 100.000 Euro, fermo restando, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, il disposto di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

L'articolo 10 determina l'introduzione, dopo il comma cinque, di un nuovo, ulteriore comma – il comma cinque bis - in seno all'articolo 1 – quater del decreto 28/03.

In virtù della citata norma, all'adeguamento degli impianti possono provvedere le società che utilizzano gli impianti stessi. Qualora, poi, ai fini dell'adeguamento, occorranno particolari titoli abilitativi, la norma prevede una procedura finalizzata al rilascio del titolo medesimo da parte dell'amministrazione competente. Quest'ultima provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza convocando, entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi

che è tenuta a pronunciarsi entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende accolta ad ogni effetto.

L'articolo 11, infine, prevede la statuizione di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva. A tal fine il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, è tenuto ad indire un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico, ed all'esercizio del calcio in particolare, onde rendere la stessa maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura e redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

Il presente decreto legge è entrato in vigore, ai sensi dell'articolo 12, il giorno 8 febbraio 2007 e dovrà essere convertito in legge entro l'8 aprile 2007.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

